

ALL. A)



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 00210 DEL 30 SET 2014

30 SET. 2014

Regolamento relativo ai Tirocini Curricolari

PREMESSA

I tirocini curricolari vengono effettuati dagli studenti regolarmente iscritti a Corsi di Laurea ad integrazione del proprio curriculum di studi ed hanno un contenuto prevalentemente formativo. Sono previsti come obbligatori dai piani di studio dei diversi corsi di laurea. Sono considerati come un periodo di formazione presso l'Azienda al fine di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; Per quanto sopra, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (d'ora in poi individuata come Azienda) autorizza l'accesso all'interno delle proprie strutture a coloro i quali possiedono, o comunque devono conseguire titoli abilitanti all'esercizio di una professione, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento.

L'articolazione aziendale che provvede a curare la procedura per l'attivazione di convenzioni con l'Università degli Studi di Palermo e con altri Atenei Italiani e/o Scuole di Formazione è il Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali - UOC Personale Convenzionato.

ART. 1

FINALITA' DELLA REGOLAMENTAZIONE

1. Preso atto che annualmente pervengono numerose istanze di tirocini da parte degli Atenei Italiani sorge la necessità di programmare l'accesso alle strutture aziendali, per lo svolgimento dei suddetti tirocini, al fine di rispettare la regolare esecuzione degli accordi per garantire il regolare funzionamento dei servizi aziendali ed assicurare il regolare svolgimento dei tirocini stessi. A tal proposito si individuano le finalità che si intendono perseguire con il presente regolamento:
a. ottimizzare l'impegno teorico/pratico del tirocinante che frequenta le strutture aziendali preposte a ciò;

b. utilizzare al meglio i dipendenti in funzione di referenti e/o tutors nei vari profili professionali interessati (atteso che si reputa necessario distinguere la figura del referente aziendale da quella del tutor in quanto il primo ha competenza organizzativa ed il secondo competenza tecnica). A tal fine si specifica che il referente aziendale dovrà essere individuato in relazione alla tipologia di tirocinio da svolgere, presso le articolazioni aziendali in cui lo stesso dovrà essere espletato mentre il tutor, in relazione alla specifica attività professionale, dovrà essere individuato dal referente.

ART. 2

OGGETTO DEL TIROCINIO ED ACCESSO ALLA FREQUENZA

1. Possono essere ammessi al tirocinio di formazione ed orientamento gli studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea, istituti, enti, scuole professionali, scuole di specializzazione per i quali è previsto un periodo di tirocinio obbligatorio o stage obbligatorio, nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

2. L'autorizzazione al tirocinio presso una struttura organizzativa dell'Azienda consente al tirocinante di seguire anche le attività istituzionali proprie della stessa struttura svolte in servizio esterno, fermo restando che ciò non determini rischi per il tirocinante non coperti dalla polizza assicurativa e/o oneri per l'Azienda e fatto salvo eventuale parere contrario del responsabile della struttura, del referente e del tutor.

ART. 3

QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL TIROCINIO

1. L'attività di tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. d) della L. n. 196/97 e s.m.i., è svolta a titolo assolutamente gratuito, non essendo consentita la corresponsione di alcuna retribuzione da parte dell'azienda, né rimborsi spese o altre agevolazioni che comportino oneri finanziari a carico del bilancio aziendale.

2. Il tirocinio curriculare non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro con l'Azienda, né la medesima assume alcun impegno di inserire tra il personale dipendente il tirocinante al termine del periodo di frequenza del tirocinio.

ART. 4

INCOMPATIBILITA'

Il tirocinio obbligatorio è incompatibile con la eventuale frequenza volontaria in corso presso l'Azienda.

ART. 5

SOGGETTI PROMOTORI

1. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento adottato con D.M. n. 142/1998, i tirocini in questione sono promossi da:

a) agenzie per l'impiego;

- b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- c) provveditorati agli studi;
- d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito di piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
- e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, o accreditati ai sensi dell'art. 17 della L. 196/97;
- f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione fatta salva la possibilità di revoca della regione.

ART. 6

FATTISPECIE DI TIROCINIO OBBLIGATORIO

Le fattispecie di tirocinio obbligatorio previste sono:

- a) tirocinio previsto dalla normativa del relativo corso di studio da effettuarsi durante il corso di studio;
- b) tirocinio, previsto dalla normativa del relativo corso di studio, da effettuarsi al termine del corso di studio;
- c) tirocinio finalizzato all'espletamento dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

ART. 7

LIMITI ALLA FREQUENZA DEI TIROCINI

1. I Direttori delle articolazioni aziendali interessate all'accoglimento dei tirocinanti, d'intesa con la Direzione Aziendale, concordano annualmente il numero dei tirocinanti che le strutture aziendali possono ospitare contemporaneamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 comma 2 lettera c) L.R. n. 9 del 15.03.2013 "....datore di lavoro con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato e/o : tirocinanti in misura non superiore al venti per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all'unità superiore", ad eccezione dell'UOC di Psicologia, che cura direttamente le procedure relative allo svolgimento dei Tirocini riguardanti la formazione degli psicologi, per la quale l'Azienda ha espressamente previsto specifiche procedure (v. nota prot. n. 526/DSA del 04.02.2014 della Direzione Sanitaria Aziendale), tenendo conto:

- delle richieste degli Enti con cui sono stati sottoscritti degli accordi da parte dell'Azienda
 - delle disponibilità delle strutture aziendali relativamente a organizzazione, strutture e dotazione di personale.
2. In caso di più richieste rispetto al numero massimo di tirocinanti previsti sarà rispettata la data di arrivo delle richieste dando priorità alla più remota.

ART. 8
CONVENZIONI, REFERENTI E TUTOR

1. Tutti i tirocini verranno attivati previa stipula di convenzione tra l'Ente/Università/Scuola di Specializzazione post laurea e l'ASP di Palermo.
2. Detta convenzione indicherà il numero massimo di studenti per anno che possono essere ammessi al tirocinio presso l'ASP di Palermo. A tal fine l'U.O.C. Personale Convenzionato richiederà direttamente al Dipartimento/Distretto/Direzione Sanitaria di P.O. il numero di posti disponibili per lo svolgimento dei tirocini formativi curriculari, da pubblicare sul sito web Aziendale.
3. Ciascun Dipartimento/Distretto/Direzione Sanitaria di P.O. individuerà, tra i dipendenti assegnati, i referenti per le attività di tirocinio che cureranno:
 - a. il supporto al proprio Direttore nella individuazione della disponibilità di strutture idonee all'inserimento dei tirocinanti ed all'individuazione dei tutor;
 - b. il monitoraggio delle procedure;
 - c. il monitoraggio delle assegnazioni dei tirocinanti ai Dirigenti che svolgeranno la funzione di tutor;
 - d. le procedure di ammissione dei tirocinanti e le comunicazioni ai soggetti interessati;
 - e. la distribuzione dei tirocinanti;
 - f. le comunicazioni al tirocinante, al tutor, ai Responsabili delle strutture, ed all'Ente promotore, dell'ammissione al tirocinio;
 - g. i contatti dei tutor con gli Enti Promotori e con gli eventuali tutor universitari;
 - h. l'invio delle relative certificazioni agli Enti promotori.
 - i. i rapporti con il direttore delle attività pratiche formative universitarie ove presente;
 - l. i rapporti con l'U.O.C. Personale Convenzionato.
4. Le procedure per l'ammissione allo svolgimento del tirocinio riguardanti la formazione degli studenti interessati al medesimo dovranno prevedere che ogni tirocinante sia assegnato ad un tutor, designato preventivamente come indicato al comma 3 punto a) del presente articolo, in possesso del profilo professionale corrispondente a quello per cui si chiede lo svolgimento del tirocinio, così come previsto dall'art. 4 del Regolamento di cui al DM n. 142/1998.
5. Ciascun tutor non potrà seguire un numero maggiore di tre tirocinanti per volta, fatta salva eventuale motivata richiesta di deroga del Direttore della macrostruttura interessata, autorizzata dalla Direzione Aziendale.
6. Nell'ipotesi di autorizzazione a svolgere il periodo di tirocinio a favore del personale dipendente dell'ASP di Palermo, l'attività di tirocinio dovrà essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio previsto per l'espletamento dell'attività lavorativa ordinaria e dovranno essere allegati le polizze assicurative previste.
7. L'inserimento del tirocinante, all'interno della struttura aziendale di riferimento, deve avere la firma di accettazione del tutor come sopra individuato.
8. La frequenza del tirocinante dovrà essere attestata con modulistica predisposta (registro delle attività di tirocinio). Al fine del rilascio della certificazione finale per ciascun tirocinante dovrà pervenire al referente dell'articolazione aziendale interessata la relazione del tutor attestante il regolare svolgimento del tirocinio.
9. La responsabilità sull'attività del tirocinante afferisce al tutor individuato, il quale ne supervisionerà le prestazioni, d'intesa con il Referente, anche ai fini della relazione finale.

10. Il Responsabile della macrostruttura e/o articolazione aziendale interessata, al termine del tirocinio, provvederà a certificare, tramite il tutor individuato, l'avvenuto svolgimento dello stesso, previa rendicontazione della attività di tirocinio attraverso la predisposizione di schede individuali di valutazione e la verifica delle presenze del tirocinante presso la struttura Aziendale.

ART. 9

MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO

1. L'attivazione del tirocinio avviene previa stipula di una convenzione, secondo lo schema allegato al presente regolamento, con il soggetto promotore che formalizzerà la relativa richiesta indirizzandola al Direttore Generale dell'ASP di Palermo e che potrà essere inoltrata anche attraverso l'indirizzo mail della Direzione Generale e/o del Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali, nonché attraverso PEC.
2. La domanda deve pervenire almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio del tirocinio;
3. Alla richiesta, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente, tra l'altro:
 - a) Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
 - b) Gli estremi identificativi delle assicurazioni;
 - c) La durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - d) Il settore aziendale di inserimento ove va eventualmente effettuato il tirocinio.

ART. 10

COPERTURA ASSICURATIVA

Il soggetto promotore avrà l'obbligo di assicurare i tirocinanti contro eventuali infortuni (INAIL) che possano derivare dallo svolgimento dell'attività di tirocinio, nonché contro eventuali ipotesi di responsabilità civile, mediante la stipula di appositi contratti di assicurazione che tengano indenne e manlevino l'ASP da eventuali addebiti da risarcimento del danno, causato dai tirocinanti nell'espletamento della loro attività, a persone e/o cose

ART. 11

ISTRUTTORIA

Una volta ricevuta la richiesta in questione, il Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali - UOC Personale Convenzionato avvierà il procedimento amministrativo consequenziale fino all'adozione della Deliberazione di approvazione e/o presa d'atto della convenzione de qua, provvedendo, altresì, all'invio della convenzione e del relativo atto deliberativo alla struttura aziendale competente alla gestione del rapporto (P.O., Distretto Sanitario, Dipartimento, UOC, UOS).

ART. 12

OBBLIGHI DEL DIRETTORE SANITARIO DI P.O., DEL DISTRETTO SANITARIO,
DEL DIPARTIMENTO, DELL'UOC O DELL'UOS

Il Direttore del P.O., del Distretto Sanitario, del Dipartimento, dell'UOC o dell'UOS interessato, dovrà provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 lett. d) e ss. del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. a:

- a. Inviare i tirocinanti alla visita medica preventiva richiedendo al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti, ex art. 20 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- b. Dotare il tirocinante, a spese dello stesso allievo o del soggetto promotore, ove necessario, dei dispositivi di protezione individuale;
- c. Adottare le misure appropriate affinché soltanto i tirocinanti che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- d. Richiedere l'osservanza da parte dei singoli tirocinanti delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali.

ART. 13 RESPONSABILITA'

In assenza di formale autorizzazione rilasciata dall'Azienda, al tirocinante è fatto espressamente divieto di frequentare le strutture dell'ASP ed ogni eventuale responsabilità e conseguenti danni sono posti a carico del Responsabile dell'U.O., Dipartimento e/o Distretto che lo abbiano consentito, prima di aver regolarizzato tutte le procedure (polizze assicurative, autorizzazione formale, etc).

ART. 14 OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

Il soggetto promotore provvederà a comunicare, unitamente alla richiesta di svolgimento delle attività di tirocinio, i dati relativi alle assicurazioni per responsabilità civile e infortuni a garanzia dei tirocinanti, nonché a dotare i tirocinanti di tutti i dispositivi che dovrebbero risultare indispensabili e richiesti dalla struttura ove viene svolto il tirocinio.

ART. 15 OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. Il Tirocinante è tenuto:

- a svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- ad apporre la firma di presenza nell'apposito registro
- a seguire le indicazioni del referente e del tutor aziendale e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienze;
- a rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi o altri prodotti o notizie relativi al soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- a rispettare i regolamenti aziendali e, in particolare, il codice di comportamento e le norme anticorruzione;
- a rispettare le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- a indossare in maniera visibile un tesserino di riconoscimento riportante la scritta "TIROCINANTE" con nome e cognome.

2. Al termine del periodo di tirocinio gli sarà richiesta una relazione sull'attività svolta da consegnare al Referente aziendale della struttura presso cui è stato svolto il tirocinio.
3. In caso di comportamento inadeguato del tirocinante o lesivo dei diritti o interessi dell'Azienda, o nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento, il tutor ed il referente aziendale potranno interrompere lo svolgimento del tirocinio, previa acquisizione del parere favorevole del Direttore della struttura ove viene svolto il tirocinio e comunicazione al soggetto promotore.

ART. 16 DURATA

1. La durata massima dei tirocini obbligatori viene regolamentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.M. n. 142/1998, cui si rinvia.

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il tirocinante è tenuto al rispetto del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di Protezione dei dati personali", nonché del Regolamento aziendale in tema di trattamento dei dati personali. In particolare, qualora in ragione della propria presenza presso la struttura organizzativa, venga a conoscenza di dati personali trattati dalla ASP di Palermo, è tenuto a mantenere la massima riservatezza sulle notizie e sulle informazioni di cui venga a conoscenza.

ART. 18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta approvazione e pubblicazione della deliberazione di adozione.
2. Tutte le convenzioni in essere, al momento dell'approvazione del presente regolamento, rimangono in vigore fino alla data della loro naturale scadenza.
3. L'Azienda si riserva di apportare al presente regolamento le eventuali modifiche ed integrazioni che riterrà opportune o necessarie.



CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (d'ora in poi denominata Azienda), con sede legale in Palermo; via Giacomo Cusmano n. 24 p. IVA n. 05841760829, rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore Dott. nato a Palermo il , soggetto ospitante;

E

L'Università/Istituto/Ente/Scuola di Con sede legale in Via Codice fiscale/P.IVA d'ora in poi denominato "soggetto promotore" rappresentato da nato a il nel prosieguo indicato anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti"

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi la normativa nazionale vigente in materia (v. art. 18, c. 1 lett. a), della L. 196/1997 e s.m.i.) prevede che l'Università/Istituto/Ente/Scuola di possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;
- che in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- che ai sensi dell'art. 18 della L. n. 196/1997 e del relativo Regolamento di cui sopra di cui al decreto n. 142/1998, l'Azienda si impegna ad accogliere, per l'anno , presso le proprie strutture n. soggetti in Tirocinio curriculare su proposta dell'Università/Istituto/Ente/Scuola di , ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. n. 196/1997 e del Regolamento emanato da questa Azienda;
- che le Parti intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte in materia di "tirocini di qualità".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. I - Oggetto

1. Nel rispetto della normativa di cui in premessa l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta dell'Università/Ente/Istituto/Scuola di ;
2. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro. Nessun onere è a carico dell'Azienda;
3. Il Direttore del Dipartimento/Distretto/Direzione Sanitaria di P.O. ha individuato come referente per le attività di tirocinio il dipendente Dott./Sig. , che curerà gli aspetti di cui

all'art. 8 comma 3 lett. a) del Regolamento Aziendale vigente in materia, nonché ha individuato come tutor il dipendente Dott. /Sig. _____, così come previsto dall'art. 8 del Regolamento in questione.

4. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nei Progetti Formativi allegati alla presente convenzione (allegati A e B)
5. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura aziendale accettante, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, che si allega alla presente convenzione, contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - il nominativo del tutor incaricato dal promotore, del referente aziendale e del tutor aziendale;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata, il periodo di svolgimento del tirocinio e dei tempi di presenza nei luoghi individuati della struttura aziendale ospitante;
 - il settore aziendale di inserimento del tirocinante;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;

Art. 2 - Durata della Convenzione

1. La presente convenzione ha durata _____, a partire dalla data della sottoscrizione; salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi. Non è previsto il tacito rinnovo. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente in materia e provvede direttamente ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore e a dare comunicazione degli estremi delle polizze di che trattasi all'Azienda, presso la struttura di assegnazione del tirocinante.
2. Il soggetto promotore si farà carico altresì di dotare il tirocinante di tutti i dispositivi che dovessero risultare indispensabili per l'espletamento del tirocinio, ivi compreso un tesserino di riconoscimento con l'indicazione "TIROCINANTE".
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, attraverso il referente aziendale, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal suddetto promotore. La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.

Art. 4 - Obblighi dell'Azienda

1. L'Azienda è tenuta ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tirocini e quanto previsto dal Regolamento attuativo. In particolare si impegna a:
 - a) rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
 - b) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
 - c) segnalare in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore;
 - d) consentire al referente e tutor aziendale di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto promotore per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
 - e) segnalare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;

- f) assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il tirocinio.
2. Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:
 - a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
 - b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
 - c) il tirocinio non è utilizzato per sostituire i contratti a termine, nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
 - d) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.

Art. 5 - Tutore

1. Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico organizzative, che è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa vigente in materia, e che si occuperà del suo inserimento presso l'ente ospitante e per tutto il periodo previsto nel progetto formativo e di orientamento.

Art. 6 - Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale vigente in materia.
2. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
3. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento.

Art. 7 - Relazione finale e libretto formativo

1. Al termine del tirocinio l'Azienda, attraverso il Referente ed il Tutor aziendali come sopra individuati, redige la relazione finale sull'attività svolta dal tirocinante.
2. Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante e al soggetto promotore attraverso i soggetti sopra individuati.
3. Copia di tutti gli atti che riguardano il tirocinio saranno conservati e custoditi a cura del Responsabile della struttura ove si svolge il tirocinio.

Art. 8 - Trattamento dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 101/2003.

Art. 9 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia quindi in particolare alla normativa nazionale in materia di tirocini, al Regolamento ex D.M. n. 142/1998 ed al Regolamento aziendale vigente e successive modifiche e integrazioni.

Palermo,

PER L'UNIVERSITA'/ENTE/ SCUOLA/

PER L'AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI PALERMO
IL DIRETTORE GENERALE

PARTE RISERVATA ALL'AZIENDA



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

In relazione alla istanza di tirocinio curriculare presentata da:

..... datata

per l'attività di (indicare la figura professionale)

- verificata la regolarità dell'istanza;
- accertati i requisiti di accesso;
- considerate eventuali altre istanze di tirocinio curriculare potenzialmente attribuibili a un tutor, o a un numero di tutor inferiore al numero di richieste, per le quali è necessario stabilire le priorità;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

e si individua il seguente REFERENTE AZIENDALE:

Cognome, nome e qualifica	firma

Data _____

Il Direttore della macrostruttura

Timbro e firma

Il Direttore della UOC

Timbro e firma

Il Responsabile della UOS

Timbro e firma

Il Direttore della UOC di Psicologia
(solo per gli Psicologi)

Timbro e firma



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841780829

In relazione alla istanza di tirocinio curriculare presentata da:,
..... datata

per l'attività di (indicare la figura professionale)

- verificata la regolarità dell'istanza;
- accertati i requisiti di accesso;
- considerate eventuali altre istanze di tirocinio curriculare potenzialmente attribuibili a un tutor, o a un numero di tutor inferiore al numero di richieste, per le quali è necessario stabilire le priorità;
- considerato che si è già proceduto alla nomina del referente aziendale, il quale ha proceduto alla individuazione del tutor aziendale, con la presente

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

e si nomina il seguente TUTOR AZIENDALE:

Cognome, nome e qualifica	firma

- Data _____

Il Direttore della macrostruttura

Timbro e firma

Il Direttore della UOC

Timbro e firma

Il Responsabile della UOS

Timbro e firma

Il Direttore della UOC di Psicologia
(solo per gli Psicologi)

Timbro e firma